


Labirinti normativi

Tutti i regolamenti SONO DAVVERO NECESSARI?



Gia in diverse occasioni, in questa rubrica abbiamo affrontato alcuni aspetti di criticità che coinvolgono le diverse professionalità veterinarie quando queste debbano confrontarsi con l'impianto normativo che a diverso titolo le coinvolge.

Per i loro compiti istituzionali, le norme di vario rango di certo risultano essere di maggior appannaggio dei veterinari di Sanità pubblica nell'attuazione delle attività per l'indirizzo e la valutazione – come autorità competente – di quanto attuato da tutti quegli operatori, anche non economici, che hanno a che fare con gli animali e con le loro produzioni. Ma anche il mondo dei liberi professionisti, oltre alle questioni – purtroppo non di rado conflittuali – legate ai rapporti con la clientela, deve tener conto di quanto comporta essere, in quanto sanitari, “*esercanti un servizio di pubblica utilità*” (art. 359 del Codice Penale). Aspetti questi di certo non nuovi ed evidenziati con autorevolezza, già nel 1981, da Luigino Bellani che, nella prefazione alla terza edizione del testo universitario del Regolamento di Polizia Veterinaria, ribadendo come la preparazione sulla legislazione fosse elemento indispensabile del suo bagaglio professionale, sottolineava come il veterinario “*nella sua attività quotidiana deve infatti adempiere ad atti ufficiali la cui errata*

impostazione o inadempienza, oltre a causare pericolose falle nel sistema profilattico, può comportare dirette responsabilità anche in sede penale”. L'approccio, con la gestione delle leggi, mantiene anche oggi le stesse criticità che anzi – a mio avviso – si sono accentuate per vari motivi, non per ultimo legati alla pletera di norme di vario rango e peso che caratterizzano da tempo, con andamento alluvionale, la legislazione nazionale a cui vanno ad aggiungersi quelle regionali. Come se non bastasse alla gran quantità si aggiunge – come nuovamente e autorevolmente lamentato di recente da Sabino Cassese riguardo alla loro scarsa comprensibilità – una formazione delle leggi di pessima qualità in cui il legislatore nazionale e regionale con sciattezza sembra non tenere in dovuto conto dell'impatto che queste avranno nella vita del sistema Paese e quindi dei suoi cittadini, anche in base alla loro effettiva fruibilità. A queste criticità quali-quantitative vanno ad aggiungersi da tempo superfetazioni normative quali circolari (che tassativamente dovrebbero essere soltanto esplicative), linee-guida, note ministeriali e delibere di varia natura che troppo spesso, erroneamente assimilate alle norme, nella prassi non vanno più a rappresentare strumenti ancillari al servizio della comprensione delle leggi vere e proprie, ma vengono interpretate

come una normativa parallela e, pur non essendo redatti da un organismo legislativo competente, a volte vanno a prevedere obblighi e divieti.

A mio avviso, in ambito veterinario vanno inseriti in questo contesto i numerosi regolamenti che a livello di enti locali (Comuni, Province) vengono emanati a tutela dei diritti degli animali e che, oltre a inserire – ripetendole – norme già esistenti, vanno anche a prevedere vincoli ed imporre obblighi e divieti per i detentori di animali o per chi a vario titolo svolge attività ad essi in qualche modo legate. È stato sempre motivo di perplessità constatare che fosse ritenuto giuridicamente corretto adottare regolamenti che di fatto creavano differenze, con ricadute distorsive anche sul piano economico, tra cittadini italiani in base al comune di residenza che, ad esempio, poteva decidere un numero massimo di animali da detenere così come vietare il taglio di code e orecchie dei cani (cosa peraltro lodevole), e che questo fosse – ovviamente prima che fosse approvata una legge nazionale – comunque possibile semplicemente recandosi nel Comune limitrofo privo di tale divieto sfuggendo così agevolmente all'eventuale sanzione. Al riguardo va infatti osservato che i Comuni e le Province (ora anche le Città metropolitane) possono sì adottare regolamenti, ma che questi – come chiaramente previsto dal combinato disposto dell'art. 7 (Regolamenti) del Dlgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 4 (Attuazione dell'art. 114, secondo comma e dell'art. 117, sesto comma della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali) della L. n. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – possono riguardare “*materie di loro competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*”. Pertanto, in assenza di una norma di legge che ne preveda l'attribuzione, tali regolamenti non possono essere considerati vincolanti; indirettamente la conferma se ne ha dal fatto che questa previsione, proprio a conferma della sua attuale assenza, era inserita in un Progetto di Legge di revisione della Legge 281/1991 presentata dall'on. Brambilla. Per ultimo se ne fosse previsto davvero l'obbligo vorrebbe dire che molti enti locali sono inadempienti al riguardo, ma così non è fino a prova contraria. Ma infine, vista persino la recente riforma che ha inserito gli animali nella Costituzione, tutte queste norme faranno poi davvero gli interessi degli animali? |

Vitantonio Perrone¹

1. Vicepresidente SIMeVeP